

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 31 luglio 2002, n. 6862.

*Nel giudizio elettorale l'Adunanza dei presidenti è sfornita di legittimazione passiva.*

*Omissis.*

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dedotta dallo stesso comune, con riferimento all'omessa notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, sull'assunto che l'Adunanza dei Presidenti di seggio sarebbe organo di detto Ministero e non del Comune.

Come ha ribadito anche recentemente, la giurisprudenza (cfr. C.G.A.R.S. 21.3.2001 n.145), infatti, nei giudizi elettorali per l'elezione degli organi comunali, l'Adunanza dei Presidenti di seggio e, conseguentemente, il Ministero dell'Interno sono sforniti di legittimazione passiva.

Ciò nella considerazione che nei predetti giudizi elettorali l'individuazione della Pubblica Amministrazione, alla quale deve riconoscersi la posizione di parte necessaria della lite, va compiuta, stante il carattere temporaneo dell'organo che formalmente ha adottato l'atto finale dei risultati elettorali (nella specie il verbale dell'Adunanza dei Presidenti), in base al criterio dell'imputazione sostanziale degli effetti dei risultati elettorali medesimi. Ne consegue che, quale amministrazione pubblica, soltanto il Comune deve ritenersi parte indefettibile di detti giudizi, in quanto è detto ente che si appropria dei risultati delle decisioni in ordine alla persistenza o meno ed all'eventuale rettifica dei risultati medesimi (cfr. C.S., V, 25.2.1997 n. 197).

*Omissis.*